

IMPOSTE E TASSEdi **BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI****Rientro dei cervelli: i ricercatori**

Secondo l'Agenzia delle Entrate possono accedere al regime agevolato anche cittadini stranieri che si trasferiscono per favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.

Con risposta a interpello 3.09.2020, n. 307, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in tema di rientro dei cervelli nel territorio italiano, nello specifico dei ricercatori residenti all'estero. La richiesta dell'istante riguardava la possibilità di applicare l'agevolazione prevista per **rientro dei ricercatori in Italia**, ex art. 44 D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), come modificato dal D.L. 34/2019 (convertito in L. 58/2019), anche nel caso in cui il soggetto interessato non sia **mai stato residente nel territorio italiano** in precedenza, ma lo diventi per la prima volta.

L'Agenzia delle Entrate, nel ricordare l'agevolazione prevista (esclusione dalla base del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei 5 periodi d'imposta successivi) ricorda i **requisiti** necessari per l'accesso all'istituto:

- trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 917/1986;
- mantenere la residenza in Italia nel periodo dell'agevolazione;
- possedere un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stato non occasionalmente residente all'estero;
- avere svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia.

Il requisito della **residenza fiscale** nel territorio dello Stato si perfeziona quando le persone fisiche per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o se hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del Codice Civile. Essendo la *ratio* della norma il soddisfacimento della duplice esigenza di porre rimedio al c.d. **fenomeno della " fuga dei cervelli "** e favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese, la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani che intendono rientrare in Italia, ma interessa in linea generale **tutti i ricercatori residenti all'estero**, che trasferendosi nel territorio nazionale possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia in virtù delle loro particolari conoscenze scientifiche.

Pertanto, nel caso specifico, una volta soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla disciplina in esame, il soggetto potrà godere dell'agevolazione fiscale.